

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1023)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PATRIARCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 1984

Abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 8 gennaio 1979, n. 2, in tema di pagamento del prezzo di riscatto fondiario

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 8 gennaio 1979 n. 2, il legislatore, dichiarando che la stessa costituisce interpretazione autentica della legge 26 maggio 1965, n. 590, ha disposto che i termini per il pagamento del prezzo relativo al fondo richiesto in riscatto dal coltivatore diretto decorrano dalla comunicazione scritta dell'adesione del terzo acquirente oppure, in caso di contestazione, del passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto stesso.

A fronte di questa disposizione e precedentemente all'emanazione di essa, la costante giurisprudenza della Corte di cassazione aveva sempre ritenuto che il coltivatore diretto, che avesse dichiarato di voler esercitare il diritto di riscatto di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590, all'articolo 8, fosse tenuto a pagare o ad offrire il prezzo entro tre mesi dall'esercizio del riscatto op-

pure entro un anno qualora abbia in corso la pratica per ottenere il mutuo di cui all'articolo 1 della legge, e non già dalla data di passaggio in giudicato della sentenza accertatrice del suo diritto al riscatto stesso. Questo indirizzo ha trovato peraltro qualche conferma (sentenza del 13 gennaio 1979, n. 277), addirittura dopo la emanazione della legge 8 gennaio 1979, n. 2, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 dell'11 gennaio 1979.

La normativa contenuta in tale ultima legge è stata però dichiarata di interpretazione autentica, e quindi dotata di efficacia retroattiva: la qual cosa, se è servita ad evitare eventuali dubbi circa sostanziali illegittimità, ha introdotto però una notevole disparità di trattamento tra quanti abbiano visto concluse le proprie controversie in

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

materia di accertamento del diritto a riscatto e coloro per i quali, invece, dette controversie siano ancora in corso.

Poichè è evidente che la legge 8 gennaio 1979, n. 2, ha voluto agevolare il coltivatore richiedente il riscatto fissando il pagamento del prezzo ad un momento successivo alla definizione della controversia sul riconoscimento del diritto stesso, occorre ripristinare, attraverso una opportuna disposizione, l'uguaglianza di condizione tra coltivatori diretti, in particolare tra coloro che

si uniformarono a quanto disposto dalla legge 26 maggio 1965, n. 590; si rende perciò necessaria una norma legislativa che espressamente precisi che la legge 8 gennaio 1979, n. 2, ha efficacia dalla data della sua pubblicazione e non incide su situazioni e rapporti preesistenti non ancora definiti.

Avendo pertanto la presente proposta di legge la motivazione di eliminare inopportune disparità di trattamento, si confida in una sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'ultimo comma dell'articolo unico della legge 8 gennaio 1979, n. 2, è abrogato.